

POS. CNR N. 630/14
REP. CNR EN. N. 13437



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TECNICO -SCIENTIFICA**

FRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RICERCHE

E

**UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI
ARCHEOLOGIA, STORIA E STORIA DELL'ARTE IN
ROMA**

MINISTRI - CNR - Amministrazione Centri

Ci:

F:

N. 0037380

21/05/2014



R
CNR

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

FRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, C.F. 80054330586 e P. IVA 02118311006, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.A.P. 00185, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant' Anastasia (NA) il 09/02/1942, qui di seguito denominato "CNR"

E

L'UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI ARCHEOLOGIA, STORIA E STORIA DELL'ARTE IN ROMA, C.F. 80132770589, con sede in Roma, Via di Torre Argentina XX, rappresentata dal Presidente Prof. Christopher Smith, nato a Aylesbury, Regno Unito il 02/07/1965, qui di seguito denominata "UNIONE"

E di seguito denominate anche singolarmente "la Parte" e/o congiuntamente "le Parti"

PREMESSO

- che il CNR in base al decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" è un Ente Pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati;
- che le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a caratteri interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
- che la rete scientifica del CNR è composta da oltre 100 istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli enti locali in considerazione dell'articolazione e la diffusione su tutto

h 10/11

il territorio nazionale e dell'elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;

- che presso il CNR esistono Istituti altamente specializzati nel settore delle Scienze umane e sociali, nelle scienze dell'antichità, nell'archeologia, nello studio dei beni archeologici e monumentali caratterizzati da un forte approccio multidisciplinare ai problemi;

- che il CNR ha avviato, specie nel corso di quest'ultimo biennio, un forte processo di internazionalizzazione di rapporti e sinergie intensificando i contatti con Istituzioni scientifiche, universitarie e di ricerca, italiane ed estere, al fine di giungere ad una più efficace programmazione delle attività condotte dalla sua rete scientifica distribuita su tutto il territorio nazionale;

- che l'UNIONE, divenuta Ente Morale non economico con DPR 30 giugno 1955, n. 756 (ss. Modifiche ed integrazioni con DPR 4 novembre 1960, n. 1574 / GURI 319 del 30 dicembre 1960, e con DPR 19 dicembre 1983, n. 1168 / GURI 116 del 27 aprile 1984, riunisce Istituzioni che sotto diversi titoli svolgono un'attività scientifica nei campi dell'archeologia, storia e storia dell'arte, e che abbiano la loro sede in Roma., al fine di promuovere, senza ridurre l'autonomia delle singole istituzioni, la cooperazione dei componenti a vantaggio degli studi e delle ricerche;

- che l'UNIONE a tutt'oggi raccoglie trentaquattro istituti di ricerca, italiani e non italiani, appartenenti a diciannove nazioni diverse, europee ed extra-europee, tutti operanti negli ambiti disciplinari indicati;

- che l'UNIONE, dal 1955 membro ordinario del Comité International des Sciences Historiques e dal 1956 della Fédération Internationale des Association d'Études Classiques, dispone dal 1956 presso l'American Academy in Rome di una *Fototeca di architettura e topografia dell'Italia antica e delle province romane* (originata da una donazione di Ernest Nash) e presso la Bibliotheca Hertziana di una *Fototeca di arte post-antica romana*;

- che l'UNIONE, in base al suo Statuto, si propone di svolgere un'attività di coordinamento delle istituzioni in Essa rappresentate; di incrementare la collaborazione diretta tra le istituzioni che ne fanno parte e tra i loro rispettivi membri; di costituire un centro di consultazione per tutte le questioni che possono avere un interesse comune per gli Enti partecipanti;

- che l'UNIONE si propone di favorire le ricerche e l'incremento dei mezzi di studio sussidiari negli Istituti che ne fanno parte, con le iniziative che sembrano opportune, nonché di assumere, anche in collaborazione con altri, compiti analoghi, simili o connessi con quelli sopra specificati,

TENUTO CONTO CHE

- che l'attenzione della comunità scientifica internazionale verso le emergenze culturali e, soprattutto, verso le ricche testimonianze del patrimonio archeologico, storico e monumentale del

h 2 cr

“sistema Paese”, suggerisce di potenziare tale visione strategica invitando CNR, Scuole e Istituzioni scientifiche straniere che operano a Roma a studiare possibili azioni di comune cooperazione;

- che il 5 dicembre 2013 si è svolto, su invito del Presidente del CNR, Luigi Nicolais, un incontro programmatico a Roma tra il CNR e l'UNIONE;
- che in seguito a tale incontro sono state elaborate e proposte delle linee di collaborazione e cooperazione tali da portare vantaggio ai rispettivi obiettivi istituzionali,

SI CONVIENE QUANTO DI SEGUITO

ART. 1 NATURA DELL'ACCORDO

Le Parti concordano che le premesse sono parti sostanziali del presente Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica.

Le Parti ravvisano l'opportunità di collaborare per la buona riuscita delle ricerche e di esaminare le possibili sinergie nel rispetto dei propri ruoli al fine di assicurare la migliore armonizzazione delle attività per il perseguimento di obiettivi di interesse comune.

Le Parti si impegnano alla promozione scientifica dei risultati.

Il presente accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente accordo.

Il CNR e l'UNIONE convengono che, con il presente Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica, intendono regolare i reciproci rapporti di collaborazione e cooperazione nella ricerca scientifica, nel migliore utilizzo delle risorse disponibili e delle competenze esistenti presso i contraenti ai fini dell'attività di ricerca e formazione pertinenti i rispettivi obiettivi istituzionali.

ART. 2 OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

I soggetti firmatari il presente Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica convengono che la collaborazione nei settori indicati nel precedente art. 1 debba consistere nello sviluppo coordinato ed integrato delle attività ricerca scientifica derivanti dallo svolgimento delle ricerche e riconosciuti di comune interesse.

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

ART.4 COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA' CIVILE

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo di collaborazione e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse del presente Accordo ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

ART. 5 SUPPORTI FINANZIARI

Nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica non sono previsti oneri specifici al fine di sostenere le spese per azioni di coordinamento. Ambedue le Parti concorreranno in amministrazione diretta con propri mezzi e con proprio personale, impegnandosi, nell'ambito delle proprie possibilità, a garantire adeguati finanziamenti per consentire l'avanzamento delle ricerche.

A tal fine convengono di stabilire un rapporto di collaborazione volto alla realizzazione di progetti condivisi. La collaborazione, considerando che le Parti svolgono istituzionalmente attività di ricerca in ambiti simili, potrà portare a risultati proficui per entrambi i contraenti.

A tal fine le Parti si impegnano:

- a garantire uno scambio di informazioni sulle reti istituzionali rispettivamente coordinate;
- ad assicurare la reciproca diffusione di informazioni tramite l'apposizione di rimandi sui rispettivi Website;
- a tenersi periodicamente e reciprocamente informati sulle iniziative di ricerca in atto o da avviare e sugli sviluppi delle medesime;
- a cooperare per il riconoscimento dei risultati ottenuti nell'ambito delle attività di ricerca scientifica per le quali si sia convenuto uno sviluppo congiunto;
- ad esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica, ogni altra possibilità di sviluppo congiunto di progetti e programmi di ricerca scientifica;
- ad esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica, l'attivazione di attività di formazione congiunte.

Resta inteso che tali attività di collaborazione non sono da considerarsi esclusive; ciascuna delle parti conserva la piena titolarità delle strutture e dei beni in oggetto e si ritiene libera di concordare e stipulare accordi di collaborazione con altre strutture scientifiche e di ricerca, purché non in contrasto con quanto concordato.

Nell'ambito di tale collaborazione, il CNR si impegna a mettere a disposizione dell'Unione il proprio spazio conferenze della sede centrale di Piazzale Aldo Moro, 5 (Aula Marconi, etc.) per l'organizzazione di eventi connessi con il presente accordo, previa consultazione del calendario di occupazione delle aule.

Nell'ambito di tale collaborazione, l'UNIONE si impegna ad organizzare un incontro annuo per esaminare e promuovere iniziative congiunte.


L'UNIONE ed il CNR si impegnano ad organizzare una conferenza annuale, che sarà offerta da un accademico distinto in settori di comune interesse, scelto dai rappresentanti delle due Parti.

A tali fini, per un più coordinato espletamento delle attività elencate il CNR indica quale proprio responsabile della collaborazione il dott. Daniele Malfitana, Direttore dell'Istituto per i beni archeologici e monumentali (IBAM), Catania.

A tali fini, per un più coordinato espletamento delle attività elencate l'UNIONE nomina un suo referente nella persona di prof. Christopher Smith, Presidente dell'Unione.

ART.3

REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LE SEDI DELLE ALTRE PARTI

 4 CSI

Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenza stampa, seminario, presentazione ecc.) inerente l'oggetto e/o lo sviluppo del presente Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica, l'illustrazione dei risultati e simili, sarà concordata fra le parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti organizzativi. Per gli aspetti economici tali eventuali attività ricadranno in parti eguali su ambedue i contraenti. Il presente accordo non comporta alcun onere né per il CNR né per l'UNIONE in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale che vengano messi a disposizione dall'altro contraente.

ART. 6

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Alla scadenza di ogni anno, i referenti di cui all'art. 2, previamente indicati dalle "Parti", predispongono congiuntamente una relazione sullo stato di attuazione del presente accordo, illustrando i risultati raggiunti ed inviandola a ciascuno dei firmatari ed agli altri soggetti di eventuali ed ulteriori accordi operativi.

ART. 7

DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

A meno che non sia diversamente stabilito da atti sottoscritti successivamente, le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 1 0.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle imprese che eventualmente partecipino alle attività comuni.

Ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto da essi realizzato individualmente nell'ambito delle attività previste;

I risultati ed i progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati. Le modalità dell'eventuale utilizzo industriale sarà stabilito all'interno di singole Convenzioni operative.

ART. 8

RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che siano state prodotte nell'ambito delle attività del presente accordo di collaborazione.

ART. 9
DURATA DELLA COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il presente accordo potrà essere rinnovato con atto scritto tra le Parti, salvo facoltà di recesso di ciascuna di esse. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso, restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente. Qualora si verificassero necessità di ampliare e/o modificare i modi ed i termini della collaborazione sancita con il presente accordo, le modifiche dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire la forma scritta.

ART. 10
COMUNICAZIONE E VISIBILITA' DELL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un' adeguata visibilità del contenuto del presente accordo ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.

ART. 11
MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE


Qualsivoglia modifica al presente accordo dovrà essere concordata, rivestire necessariamente la forma scritta, e controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

REGISTRAZIONE

Il presente Accordo di collaborazione e' esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – Tabella D.P.R. n. 642/1972, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell' art. 4, Tariffa – parte seconda del D.P.R. n. 131/1986, a spese della parte che ne faccia richiesta.

21-05-2014

IL PRESIDENTE
(Prof. Luigi Nicolais)



IL PRESIDENTE
(Prof. Christopher Smith)

